

L'onorevole Giolitti ha facoltà di svolgerlo.

**Giolitti.** L'emendamento da me proposto a questo articolo consta di due parti. La prima tende a questo scopo: la Corte dei conti quando esercita la sua vigilanza sulle entrate dello Stato, ha, per la legge organica della sua istituzione, non solo il diritto, anzi il dovere di esaminare i conti quando le vengano trasmessi, ma anche di verificare i rapporti degli ispettori, di tutti gli agenti che controllano le casse e via dicendo.

Ora l'entrata che spetta allo Stato per la sua partecipazione al reddito lordo delle ferrovie è eguale per la sua natura a tutte le altre entrate dello Stato; io non vedo perciò ragione per la quale la Corte dei conti abbia ad avere in materia di vigilanza su questa entrata un potere limitato e più ristretto di quello che ha per tutte le altre entrate dello Stato. Conseguentemente io proporrei di formulare la seconda parte di questo articolo in questo modo, che resti ben chiaramente stabilito il principio che la Corte dei conti eserciti, riguardo ai prodotti delle ferrovie, la stessa vigilanza che esercita riguardo alle altre entrate dello Stato.

La seconda parte dell'emendamento da me proposto tende a sopprimere come assolutamente inutile l'ultima parte di quest'articolo 4.

La Commissione nel primo periodo dei suoi lavori aveva proposto di dichiarare che le controversie tra lo Stato e le Società in materia di reparto di prodotti lordi fossero devolute alla Corte dei conti. Quando si trattava di sottrarre questa quistione alla giurisdizione ordinaria, in tal caso era necessario dire a quale giurisdizione tali cause si devolvevano. Ma ora che si tratta, secondo il concetto accettato tanto dalla Commissione quanto dal Ministero, di ritornare al diritto comune o di devolvere queste controversie agli arbitri i quali decidono sopra tutte le altre quistioni che sorgano fra lo Stato e le Società, rimane perfettamente inutile il mantenere questa parte dell'articolo 4.

L'articolo 14 di questa legge e l'articolo 106 dei capitolati dicono già che si devolvono agli arbitri tutte indistintamente le controversie tra lo Stato e le Società. È quindi perfettamente inutile venire a dire che ad essi si devolvono anche le speciali controversie delle quali è parola nel presente articolo; e non solo ciò sarebbe inutile, ma sarebbe anche dannoso, perchè il dire che si devolvano agli arbitri queste e non parlare di molte altre controversie affini, lascierebbe sorgere il dubbio che le altre quistioni, anziché

agli arbitri, dovessero devolversi ad un tribunale diverso.

**Presidente.** Onorevole ministro delle finanze, accetta o non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Giolitti?

**Magliani, ministro delle finanze.** Per ciò che riguarda il Ministero delle finanze, io dichiaro che non avrei nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Giolitti, il quale non è che la conferma delle attribuzioni che la Corte dei conti ha per la sua legge organica attuale.

**Presidente.** E la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Giolitti?

**Barazzuoli, relatore.** La Commissione non ha difficoltà neppur' essa ad accettare l'emendamento dell'onorevole Giolitti, ripetendo però la dichiarazione che colla soppressione del capoverso ultimo dell'articolo, s'intende confermata la competenza del tribunale arbitrale anche per le controversie che insorgessero riguardo al riparto dei prodotti.

**Presidente.** L'articolo 4 sarebbe dunque composto dell'emendamento dell'onorevole Giolitti nel modo che segue:

“ Il conto dei prodotti sarà riscontrato dall'ispettorato governativo sulle strade ferrate.

“ La Corte dei conti eserciterà riguardo a tali prodotti la vigilanza che le è affidata sulle riscossioni delle pubbliche entrate dalla legge 14 agosto 1862, n° 800.

“ La Corte riferirà al Parlamento nella relazione prescritta dall'articolo 31 della legge medesima. „

Pongo a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato.)

“ Art. 5. L'amministrazione dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali sarà riscontrata per mezzo dell'ispettorato governativo delle strade ferrate, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

“ Ogni anno sarà presentato alla Corte dei conti il conto consuntivo dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, con la dimostrazione dell'entrata e della spesa.

“ Il conto accertato dalla Corte dei conti sarà presentato al Parlamento insieme al conto consuntivo del bilancio dello Stato. „

A quest'articolo 5 l'onorevole Giolitti propone il seguente emendamento:

“ Il bilancio preventivo dei fondi di riserva e quello della Cassa per gli aumenti patrimoniali saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento